

PREMESSA

La presente procedura disciplina il processo di ricezione e trattamento delle segnalazioni (c.d. Whistleblowing) le modalità di gestione operativa, le tutele e le protezioni previste nei confronti del segnalante (c.d. Whistleblower) e delle eventuali persone coinvolte, nel rispetto della normativa vigente sulla protezione dei dati personali (GDPR).

La procedura, approvata dal CDA del 13 luglio 2023, è valida a partire dal 15 luglio 2023, come previsto dal Decreto Legislativo n. 24 del 10/03/2023, emanato in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937.

DESTINATARI

I soggetti destinatari della presente procedura sono quelli previsti dall'art. 3 del D.Lgs. 24/2023 e in particolare:

gli amministratori, i soci, i dirigenti, i membri di organi sociali e di controllo, i lavoratori subordinati, compresi gli ex dipendenti e i candidati a posizioni lavorative, i somministrati, i tirocinanti, i professionisti, i consulenti, i fornitori, i collaboratori e, in generale, tutti i business partner che abbiano rapporti di interesse con la nostra azienda.

COSA PUO' ESSERE SEGNALATO

L'art. 3 del Decreto Legislativo n. 24/2023 stabilisce che, per il settore privato, possono essere oggetto di segnalazione:

- condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001 (comprese le violazioni del modello organizzativo e dei relativi protocolli),
- violazioni del Codice Etico,
- violazioni delle disposizioni previste dallo stesso decreto Legislativo n. 24/2023,
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

	PROCEDURA DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING	Pag. 2 di 6
	D.Lgs. n°24/2023	Rev. 01 del 04/12/2023

- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.

Le segnalazioni devono essere effettuate in buona fede e devono essere circostanziate con informazioni precise in modo da risultare agevolmente verificabili.

COSA NON VA SEGNALATO

Non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili o denunciabili:

- le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio) o comunque apprese fuori dal contesto lavorativo.
- Le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante e che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o ai rapporti con le figure gerarchicamente sovraordinate, che vanno gestite attraverso la comunicazione o mediante specifica istanza alla DRU.
- Sono quindi, escluse, ad esempio, le segnalazioni riguardanti vertenze di lavoro, conflitti interpersonali tra la persona segnalante e un altro lavoratore, reclami legati all'inquadramento contrattuale e retributivo, ecc.

Si precisa che in caso di segnalazioni infondate, che si rivelino diffamatorie e calunniose, CALEFFI si riserva di agire in difesa dei propri interessi e dei soggetti danneggiati, anche sotto il profilo disciplinare.

CHI RICEVE E GESTISCE IL PROCESSO DI SEGNALAZIONE

L'azienda ha individuato nell'Organismo di Vigilanza, nominato ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001, il soggetto destinatario delle segnalazioni e quindi di tutto il processo di gestione delle stesse.

COME FARE UNA SEGNALAZIONE

	PROCEDURA DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING	Pag. 3 di 6
	D.Lgs. n°24/2023	Rev. 01 del 04/12/2023

La persona che intende fare una segnalazione ha la possibilità di scegliere se utilizzare la forma scritta oppure la forma orale, utilizzando i seguenti canali:

- Forma scritta: il canale principale di segnalazione è la piattaforma digitale esterna “GLOBALEAKS”, accessibile all’indirizzo [“https://caleffi.segnalazioniwhistleblowing.com”](https://caleffi.segnalazioniwhistleblowing.com). L’utilizzo della piattaforma è fortemente consigliato in quanto garantisce un elevato livello di riservatezza e di efficacia sia in fase di segnalazione che di successiva gestione;
- Forma orale: il segnalante può richiedere un incontro diretto e riservato con l’ODV sia tramite il predetto portale, sia tramite la casella di posta elettronica [“odv.caleffi@gmail.com”](mailto:odv.caleffi@gmail.com).
- Nella segnalazione vanno indicati tutti gli elementi utili a consentire all’ODV di procedere alle dovute e appropriate verifiche a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione. La segnalazione deve preferibilmente contenere i seguenti elementi:
 - a) generalità del soggetto che effettua la segnalazione;
 - b) la chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
 - c) se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi;
 - d) se conosciute, le generalità o altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui svolge l’attività) che consentano di identificare il soggetto che ha posto in essere i fatti oggetto di segnalazione;
 - e) l’indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
 - f) l’indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
 - g) ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Le segnalazioni anonime verranno prese in considerazione per ulteriori verifiche solo se adeguatamente dettagliate e circostanziate.

COME VIENE GESTITA UNA SEGNALAZIONE

L’ODV, ricevuta la segnalazione, procede con:

	PROCEDURA DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING	Pag. 4 di 6
	D.Lgs. n°24/2023	Rev. 01 del 04/12/2023

- la valutazione preliminare al fine di verificare la fondatezza dei contenuti della segnalazione;
- entro 7 giorni dal ricevimento fornisce riscontro al segnalante della presa in carico, della necessità di ulteriori chiarimenti o dell'eventuale irricevibilità della segnalazione (indicando le motivazioni che giustificano tale scelta).
- In caso di astratta fondatezza della segnalazione, procede con la fase di indagine, mantenendo le interlocuzioni con il segnalante, richiedendo eventuali ulteriori informazioni o integrazioni e fornendo adeguato riscontro sull'andamento dell'indagine stessa e sull'esito finale, non oltre un periodo di 3 mesi dalla data di segnalazione della presa in carico (salvo che tale fase richieda un periodo più lungo di attività).

In particolare qualora dalle attività di accertamento non siano emersi elementi a sostegno della segnalazione si procederà all'archiviazione della segnalazione stessa motivandone le ragioni ed informando il segnalante.

Qualora, invece, dalle attività di accertamento emergano elementi a supporto della fondatezza della segnalazione, verranno coinvolte le funzioni aziendali competenti affinché possano adottare le azioni necessarie e le eventuali sanzioni disciplinari.

CANALI ESTERNI DI SEGNALAZIONE

Tutti i destinatari della presente procedura possono effettuare le segnalazioni inerenti possibili violazioni del diritto comunitario anche tramite il canale esterno messo a disposizione da ANAC (www.anticorruzione.it/-/whistleblowing) a norma dell'art. 6 D.Lgs. 24/2023 solo laddove ricorra una delle seguenti condizioni:

- Non è prevista, nell'ambito del contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna, ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dal D.Lgs. 24/2023;
- Il segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- Il segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;

	PROCEDURA DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING	Pag. 5 di 6
	D.Lgs. n°24/2023	Rev. 01 del 04/12/2023

- Il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse

TUTELA DELLA RISERVATEZZA DELLE PERSONE SEGNALANTI

L'identità del segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, fatto salvo il consenso espresso del medesimo;

La protezione riguarda non solo il nominativo del segnalante ma anche tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l'identificazione del segnalante;

La protezione della riservatezza è estesa all'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

Nel caso in cui il segnalante sia un dipendente di CALEFFI, nei suoi confronti, ai sensi della presente procedura non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

RESPONSABILITA' DEL SEGNALANTE

Resta valida la responsabilità penale e disciplinare del segnalante nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell'art. 2043 del codice civile. Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente procedura, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente procedura.

RISPETTO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

	PROCEDURA DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING	Pag. 6 di 6
	D.Lgs. n°24/2023	Rev. 01 del 04/12/2023

Il trattamento di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni è effettuato da CALEFFI, in qualità di titolare del trattamento, attraverso i componenti dell'ODV, che agiscono in qualità di incaricati al trattamento, nel rispetto dei principi europei e nazionali in materia di protezione di dati personali, fornendo idonee informazioni alle persone segnalanti e alle persone coinvolte nelle segnalazioni, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

Le segnalazioni interne ed esterne e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui alla normativa europea e nazionale in materia di protezione di dati personali. Se i fatti segnalati non rientrano nell'applicazione della disciplina del Whistleblowing o non sono verificabili, i dati personali saranno cancellati entro 60 giorni dal ricevimento della segnalazione.

CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Le segnalazioni e le relative informazioni sono conservate in apposito database accessibile al solo gestore delle segnalazioni per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della comunicazione dell'esito della procedura di segnalazione a norma dell'art. 14 D.Lgs. 24/2023.

AGGIORNAMENTO DELLA PROCEDURA

La presente procedura è stata redatta sulla base della normativa attuale ed è pertanto suscettibile di eventuali modifiche, integrazioni, aggiornamenti ove necessari, sulla base dell'evoluzione normativa o delle "best practice" in materia.